



COMUNE DI OCRE

(Provincia di L'Aquila)

Cap. 67040
C.F. 8002850669
P.I. 00212170666

Via del Municipio n. 1
E - mail: info@comunediocre.it
Codice IBAN IT 90 V 08327 03602 000000008581

Tel. 0862 751413
Fax. 0862 751722
c.c.p. n. 12133674

Ufficio di Polizia Municipale

Prot. n. 2345 del 09.06.2010

Ordinanza n. 259 del 09.06.2010

Modifiche e/o integrazioni dell'Ordinanza n. 167 del 28/08/2009

Il Sindaco

Premesso che:

- il territorio del Comune di Ocre, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 da un terremoto di notevole intensità;
- tali fenomeni hanno provocato nell'interno del territorio comunale danni ingenti e diffusi e pertanto si è reso necessario lo sgombero della maggioranza dei fabbricati di civile abitazione, oltreché di locali adibiti ad attività produttive ed altro;
- tutti i nuclei familiari sono stati sistemati attraverso l'installazione di campi base, in strutture alberghiere di altre province, in strutture provvisorie o autonoma sistemazione;
- trattandosi di sistemazione di emergenza, il Comune di Ocre intende soddisfare le esigenze abitative temporanee nonché quelle relative allo svolgimento di attività connesse alla residenza (art. 37 delle NTA vigenti e art. 38 delle NTA adottate) definendo criteri e procedure per localizzazione, realizzazione e successiva rimozione di manufatti temporanei, stante la loro caratteristica di provvisorietà;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, fino al 31 dicembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009, n. 3753, con la quale i sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare i provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, soprattutto quelli rivolti a rimuovere situazioni di pericolo;

Visto il decreto legge del 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 167 del 28/08/2009 che qui si intende integralmente riproposta per quanto non oggetto di modifica;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

Art. 1 – Oggetto. Qualsiasi localizzazione e realizzazione di manufatti temporanei e/o definitivi privati, fissi o mobili, connessa con gli eventi sismici del 6 aprile 2009 e la gestione dell'emergenza, deve essere comunicata al Servizio Tecnico del Comune di Ocre che previa idonea istruttoria procederà al rilascio di apposito atto autorizzativo nel rispetto di quanto evidenziato nel presente provvedimento.

Art. 2 – Durata e validità del provvedimento. Le presenti disposizioni sono di carattere straordinario e transitorio ed hanno un periodo di validità fino al 31/12/2012. Al termine di tale periodo, connesso all'esaurirsi dello stato di emergenza, le stesse decadranno automaticamente, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione si riserva altresì di revocarle per gravi motivi di sicurezza e/o di ordine pubblico prima del suddetto termine e/o di provvedere, ove necessario, alla rimozione dei manufatti in caso di inerzia dei proprietari, con addebito agli stessi delle spese sostenute.

Art. 3 – Destinatari. Le presenti disposizioni si applicano ai cittadini del Comune di Ocre che si trovino, a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009, nella momentanea indisponibilità:

- a) della residenza per sé e il proprio nucleo familiare, a qualsiasi titolo goduta, se dichiarata inagibile dalla Protezione Civile (categoria di danno C D E F);
- b) della residenza per sé e il proprio nucleo familiare, a qualsiasi titolo goduta, se dichiarata inagibile dalla Protezione Civile (categoria di danno B), nei limiti temporali dell'esecuzione dei lavori prescritti dalla stessa Protezione Civile e comunque ritenuti necessari a dare la completa agibilità dell'immobile così come certificato da tecnico abilitato;
- c) dell'immobile, a qualsiasi titolo goduto, dichiarato inagibile dalla Protezione Civile (categoria di danno C D E F) nel quale venivano svolte attività ammesse nelle zone residenziali ai sensi dell'art. 37 delle NTA del vigente PRG e/o art. 38 delle NTA della variante adottata;

Le presenti disposizioni si applicano inoltre anche ai proprietari dei terreni ubicati nel territorio comunale alla data del 06/04/2009 che si trovino, a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009, nella momentanea indisponibilità:

- a) della residenza per sé e il proprio nucleo familiare, a qualsiasi titolo goduta, se dichiarata inagibile dalla Protezione Civile (categoria di danno C D E F);
- b) della residenza per sé e il proprio nucleo familiare, a qualsiasi titolo goduta, se dichiarata inagibile dalla Protezione Civile (categoria di danno B), nei limiti temporali dell'esecuzione dei lavori prescritti dalla stessa Protezione Civile e comunque ritenuti necessari a dare la completa agibilità dell'immobile così come certificato da tecnico abilitato.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche ai proprietari di terreni ubicati nel territorio comunale che si trovino, a causa degli eventi sismici, nella momentanea indisponibilità della propria abitazione di residenza per sé e per il proprio nucleo familiare, nell'ambito dei comuni del cratere sismico a qualsiasi titolo goduta, se dichiarata inagibile dalla Protezione Civile (categoria di danno E o Zona Rossa).

Art. 4 – Requisiti minimi dei manufatti. I manufatti realizzati sulla scorta della presente ordinanza possono essere installati solo laddove sia possibile realizzare l'allaccio alla rete fognaria esistente. Qualsiasi manufatto dovrà inoltre essere necessariamente realizzato nel rispetto della normativa antisismica e con la garanzia di tutti i requisiti minimi di sicurezza (certificazione degli impianti tecnologici, relativi allacci alle reti esistenti, ecc.), igienico – sanitari e antincendio.

Art. 5 – Tipologia e destinazioni. I cittadini che si trovino nella momentanea indisponibilità, per cause dirette o dipendenti dal sisma, dell'immobile occupato a qualsiasi titolo per residenza o attività ammesse nella zone residenziali, possono procedere alla installazione temporanea di manufatti secondo i seguenti criteri e disposizioni normative:

5a. Manufatti collocabili su aree edificabili a destinazione residenziale (artt. 42, 43 e 44 delle vigenti NTA ed artt. 40, 41, 41bis e 42 delle NTA adottate).

E' possibile l'installazione temporanea di manufatti ad uso residenziale e per attività ammesse nelle zone residenziali con l'osservanza dei rispettivi indici e parametri di cui agli articoli sopra citati, nel completo rispetto dei requisiti di abitabilità opportunamente certificati. L'eventuale, successiva istanza di trasformazione dei manufatti da temporanei a permanenti sarà consentita esclusivamente nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici della zona interessata, della legislazione vigente e secondo le ordinarie procedure autorizzative.

5a.1 - Qualora la capacità edificatoria del lotto sia stata utilizzata o risulti insufficiente, è possibile comunque la realizzazione del manufatto temporaneo nei limiti di seguito indicati:

1 persona	36 mq
2 persone	54 mq
3/4 persone	72 mq
4 persone	81 mq
4/5 ed oltre persone	108 mq

Per i manufatti di cui al presente comma è consentita una altezza massima fino a 6 metri dal piano di campagna alla linea di gronda e non sono consentite superfici non residenziali. L'eventuale successiva istanza di trasformazione dei manufatti da temporanei a permanenti sarà consentita esclusivamente nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici della zona interessata, della legislazione vigente al momento della richiesta di trasformazione, secondo le ordinarie procedure autorizzative.

I manufatti di cui ai commi 5a e 5a.1 dovranno rispettare le distanze dai confini, strade e fabbricati come da norme in vigore e dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa antisismica e del vigente regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica, ecc..

Per i manufatti di cui ai commi 5a e 5a.1 è inoltre possibile derogare dal rispetto delle distanze minime dal confine dell'altrui proprietà o dai fabbricati esistenti previa autorizzazione del confinante e/o proprietario del fabbricato esistente. **In tal caso per detti manufatti non è ammissibile la trasformazione da temporaneo a definitivo.**

5.b. Manufatti temporanei collocabili su aree ricomprese nelle zone di PRG disciplinate dall'art. 28 delle NTA adottate (Zone a verde di rispetto ambientale) e nel Centro Antico "Zone A" con le seguenti caratteristiche:

1 persona	36 mq
2 persone	54 mq
3/4 persone	72 mq
4 persone	81 mq
4/5 ed oltre persone	108 mq

Per i manufatti di cui al presente comma è consentita una altezza massima fino a 4,5 metri dal piano di campagna alla linea di gronda e non sono consentite superfici non residenziali. **Per tali manufatti, inoltre, non è ammissibile la trasformazione da temporaneo a definitivo.**

I manufatti di cui al comma 5b dovranno rispettare le distanze dai confini, strade e fabbricati come da norme in vigore e dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa antisismica e del vigente regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica, ecc..

Per i manufatti di cui al presente comma è inoltre possibile derogare dal rispetto delle distanze minime dal confine dell'altrui proprietà o dai fabbricati esistenti previa autorizzazione del confinante e/o proprietario del fabbricato esistente. **In tal caso per detti manufatti non è ammissibile la trasformazione da temporaneo a definitivo.**

5.c. Manufatti temporanei collocabili su aree ricomprese nelle zone di PRG disciplinate dagli artt. dal 47 al 52 delle vigenti NTA e dal 50 al 53 delle NTA adottate (Zone Agricole). Sono consentiti manufatti di carattere temporaneo ad uso residenziale nel rispetto della vigente normativa comunale secondo le procedure ordinarie.

Per i cittadini che non sono proprietari di aree edificabili, l'eventuale successiva istanza di trasformazione dei manufatti da temporanei a permanenti sarà consentita esclusivamente nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici della zona interessata, della legislazione vigente al momento della richiesta di trasformazione, secondo le ordinarie procedure autorizzative.

Qualora non ricorrano i requisiti previsti dalla normativa ordinaria è possibile realizzare manufatti temporanei ad uso residenziale secondo le seguenti superficie complessiva massima di 160 mq.

Per i manufatti di cui al presente comma è consentita una altezza massima fino a 6 metri dal piano di campagna alla linea di gronda.

Tali manufatti dovranno rispettare le distanze dai confini, strade e fabbricati, come da norme in vigore e dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa antisismica e del vigente regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica, ecc..

Per i manufatti di cui al presente comma è inoltre possibile derogare dal rispetto delle distanze minime dal confine dell'altrui proprietà o dai fabbricati esistenti previa autorizzazione del confinante e/o proprietario del fabbricato esistente. **In tal caso per detti manufatti non è ammissibile la trasformazione da temporaneo a definitivo.**

5.d. Manufatti temporanei collocabili su altre aree ricomprese nelle zone del vigente PRG e/o nelle zone della variante adottata limitatamente al lotto di pertinenza di edifici esistenti e con i seguenti limiti dimensionali e caratteristiche:

1 persona	36 mq
2 persone	54 mq
3/4 persone	72 mq
4 persone	81 mq
4/5 ed oltre persone	108 mq

Per i manufatti di cui al presente comma è consentita una altezza massima fino a 4,5 metri dal piano di campagna alla linea di gronda e non sono consentite superfici non residenziali. **Per tali manufatti, inoltre, non è ammissibile la trasformazione da temporaneo a definitivo.**

Tali manufatti dovranno rispettare le distanze dai confini, strade e fabbricati, come da norme in vigore e dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa antisismica e del vigente regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica, ecc..

Per i manufatti di cui al presente comma è inoltre possibile derogare dal rispetto delle distanze

minime dal confine dell'altrui proprietà o dai fabbricati esistenti previa autorizzazione del confinante e/o proprietario del fabbricato esistente. **In tal caso per detti manufatti non è ammissibile la trasformazione da temporaneo a definitivo.**

Art. 6 – Per i manufatti di cui alle lettere 5a, 5a.1, 5d, le distanze dalle strade comunali potranno essere ridotte a mt 3,00; nel caso di recinzioni esistenti opache aventi altezza non minori di mt 1,00 la distanza potrà essere annullata. **Nei casi di cui al presente articolo per detti manufatti, inoltre, non è ammissibile la trasformazione da temporaneo a definitivo.**

Art. 7 – Localizzazione individuate dall'Amministrazione Comunale. Al fine di consentire la localizzazione di manufatti temporanei per residenza e attività ammesse nelle zone residenziali manifestata tramite istanze, singole o collettive, donazioni, contributi di solidarietà e similari, l'Amministrazione, esaminata l'istanza, individua e/o concede aree idonee.

Si precisa che sono comunque escluse localizzazioni interessanti aree individuate per la necessità e le utilizzazioni, a qualsiasi titolo, della Protezione Civile, connesse con la gestione dell'emergenza e delle disposizioni impartite attraverso decreti governativi ed ordinanze collegate.

Art. 8 – Per i manufatti per cui non è ammessa la trasformazione da temporaneo a definitivo gli stessi potranno essere posti anche a confine con l'altrui proprietà previa autorizzazione del confinante.

Art. 9 – Attività commerciali. I titolari di attività commerciali non proprietari di terreni siti in prossimità dei centri abitati, potranno rivolgere istanza per il posizionamento di manufatti provvisori su suolo pubblico con le procedure del successivo art. 10 e dietro pagamento della relativa tassa.

Art. 10 – Presentazione delle istanze. Tutte le istanze di localizzazione dovranno essere avanzate su apposito modello predisposto dal Servizio Tecnico, con allegata la documentazione ivi esplicitata.

Art. 11 – Sanzioni. A fini dell'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori il Responsabile del Servizio Tecnico procederà in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nel testo vigente nonché nel rispetto di ogni altra norma in materia di edilizia prevista nelle vigenti disposizioni legislative e/o nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 12 – Norme Finali. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle Ordinanze Sindacali n. 121 del 27/05/2009 e n. 167 del 28/08/2009 continuano ad applicarsi le disposizioni in esse previste salvo che per il periodo di validità che viene prorogato al 31/12/2012.

DISPONE INOLTRE

che alla presente ordinanza data ampia diffusione e sia trasmessa, per quanto di competenza, al Comando di P.M. ed al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune oltre che, per conoscenza, alla Prefettura di L'Aquila ed alla S.G.E. di L'Aquila, ciascuno per le rispettive competenze.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, avverte che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ocre: Ing. Pancella Fausto.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 7 Agosto 1990

n. 21, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Ing. Fausto Fracassi